



Assemblea generale

Distr.: Generale 23

luglio 2009

Originale: inglese

Sessantaquattresima sessione

Punto 71 b) dell'ordine del giorno provvisorio*

Promozione e tutela dei diritti umani: questioni relative ai diritti umani, compresi approcci alternativi per migliorare l'effettivo godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali

Il diritto al cibo

Politiche delle sementi e diritto al cibo: valorizzare l'agrobiodiversità e incoraggiare l'innovazione

Nota del Segretario Generale

Il Segretario Generale ha l'onore di trasmettere ai membri dell'Assemblea Generale il rapporto provvisorio del Relatore Speciale sul diritto all'alimentazione, Olivier De Schutter, presentato in conformità con il paragrafo 36 della risoluzione 63/187 dell'Assemblea Generale.

*A/64/150.

Rapporto del Relatore Speciale sul diritto al cibo

Riepilogo

La professionalizzazione dell'allevamento e la sua separazione dall'agricoltura portano all'emergere di un sistema di sementi commerciale, accanto ai sistemi di sementi degli agricoltori attraverso i quali gli agricoltori tradizionalmente conservano, scambiano e vendono i semi, spesso in modo informale. Questo cambiamento ha portato a concedere privilegi di monopolio temporanei ai coltivatori di piante e ai titolari di brevetti attraverso gli strumenti della proprietà intellettuale, come mezzo per incoraggiare la ricerca e l'innovazione nella selezione delle piante. In questo processo, tuttavia, gli agricoltori più poveri potrebbero diventare sempre più dipendenti da fattori di produzione costosi, creando il rischio di indebitamento a fronte di redditi instabili. La ricerca condotta dai privati può cercare di soddisfare i bisogni degli agricoltori nei paesi industrializzati, trascurando quelli degli agricoltori poveri nei paesi in via di sviluppo. I sistemi di sementi degli agricoltori potrebbero essere messi a repentaglio, sebbene la maggior parte degli agricoltori nei paesi in via di sviluppo faccia ancora affidamento su tali sistemi, che, per loro, sono una fonte di indipendenza economica e resilienza di fronte a minacce quali parassiti, malattie o cambiamenti climatici. Infine, l'agrobiodiversità potrebbe essere minacciata dall'uniformizzazione incoraggiata dalla diffusione delle varietà commerciali.

Il presente rapporto esplora come gli Stati potrebbero attuare politiche di avviamento che contribuiscano alla piena realizzazione dei diritti umani. Identifica come la ricerca e lo sviluppo potrebbero servire al meglio gli agricoltori più poveri nei paesi in via di sviluppo e come i sistemi commerciali di sementi potrebbero essere regolamentati per tutelare il diritto al cibo e garantire il diritto di tutti a godere dei benefici del progresso scientifico. Infine, esamina come sostenere al meglio i sistemi di sementi degli agricoltori, al fine di servire l'interesse di tutti nella preservazione dell'agrobiodiversità.

Contenuti

| | <i>Pagina</i> |
|--|---------------|
| I. Introduzione | 3 |
| II. Il regime in via di sviluppo dei diritti di proprietà intellettuale e di protezione della biodiversità | 5 |
| A. L'espansione dei diritti di proprietà intellettuale | 5 |
| B. La tutela della biodiversità e il rischio di appropriazione indebita delle risorse genetiche ... | 7 |
| C. La diversità genetica delle colture come bene pubblico globale..... | 8 |
| III. Reindirizzare l'innovazione verso la realizzazione del diritto al cibo | 9 |
| A. Diritti di proprietà intellettuale nei sistemi commerciali di sementi e diritto al cibo | 10 |
| B. I sistemi sementieri degli agricoltori e il diritto al cibo | 15 |
| C. Collegare i sistemi..... | 18 |
| IV. Conclusioni e Raccomandazioni | 19 |

I. Introduzione

1. Il presente rapporto¹ esamina l'impatto delle politiche sulle sementi e dei diritti di proprietà intellettuale in agricoltura sulla realizzazione del diritto a un'alimentazione adeguata.² Cerca di fornire una guida agli Stati su come attuare politiche sulle sementi che tengano pienamente conto sia delle esigenze favorire l'innovazione in agricoltura e garantire che il tipo di innovazione promossa contribuisca alla piena realizzazione del diritto al cibo. È il risultato di numerose consultazioni con le organizzazioni degli agricoltori, i segretariati dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), del Trattato internazionale sulle piante Risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), di Bioversity International e di varie organizzazioni non governative, nonché di numerosi esperti accademici.³ Nel 2008, l'International Assessment of Agricultural Conoscenza, scienza e tecnologia per lo sviluppo hanno concluso che "[le] tecnologie come le varietà di colture ad alto rendimento, i prodotti agrochimici e la meccanizzazione hanno principalmente avvantaggiato i gruppi con maggiori risorse nella società e le società transnazionali, piuttosto che quelli più vulnerabili. Per garantire che la tecnologia supporti gli obiettivi di sviluppo e sostenibilità, sono necessari forti accordi politici e istituzionali...". Proprio come la ricerca e lo sviluppo in agricoltura in generale, le politiche sulle sementi devono essere guidate non da una visione preconcepita sui benefici che la tecnologia può apportare all'agricoltura, ma da un attento esame del loro impatto sulla sicurezza alimentare e, in particolare, sulla capacità dei agricoltori più vulnerabili a migliorare le loro condizioni di vita.

2. Lo sviluppo di un settore della selezione commerciale separato dall'agricoltura e, più recentemente, di un settore biotecnologico, ha portato a crescenti richieste di tutela dei diritti degli allevatori e degli inventori di biotecnologie, richieste che ormai sono penetrate a livello globale. Il passaggio dalla ricerca agricola come bene pubblico che fornisce agli agricoltori sementi che incorporano caratteristiche avanzate alla concessione di privilegi di monopolio temporanei a coltivatori di piante e titolari di brevetti attraverso gli strumenti della proprietà intellettuale è essenzialmente difeso come mezzo per premiare, e quindi incentivare, la ricerca e innovazione nel miglioramento genetico delle piante. Ma potrebbe anche creare sfide per gli Stati, come il presente rapporto documenta nella sezione III.

3. Un quadro normativo sui diritti umani può aiutare gli Stati ad affrontare queste sfide. Questo quadro ci obbliga a chiederci non solo quali politiche possono massimizzare i rendimenti – la produzione agricola – ma anche, e soprattutto, chi trarrà vantaggio da eventuali aumenti ottenuti da qualunque politica venga messa in atto. Il diritto al cibo richiede che poniamo al centro dei nostri sforzi i bisogni dei gruppi più emarginati, compresi in particolare i piccoli proprietari terrieri nei paesi in via di sviluppo.

1 La presente relazione si basa sulla versione più lunga, contenente i riferimenti, predisposta dallo Speciale Relatore e disponibile sul sito <http://www.ohchr.org>.

2 Il rapporto non discute l'impatto dei diritti di proprietà intellettuale sull'allevamento del bestiame o sulla pesca, sebbene questioni simili – riguardanti l'accesso di pastori e pescatori alle risorse produttive – possano sorgere in queste aree. Il rapporto non affronta nemmeno le questioni specifiche sollevate dagli organismi geneticamente modificati in agricoltura, dal momento che la ricerca sugli impatti sul diritto al cibo è ancora in corso.

3 I contributi ricevuti da questi esperti hanno notevolmente arricchito le informazioni su cui si basa questo rapporto. Una serie di contributi preparati da questi esperti per il mandato e coordinati da S. Dusollier è disponibile sul sito www.srfood.org; nel prosieguo della presente relazione ci si riferirà ad essa come alla "presentazione degli esperti".

4. L'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali impone agli Stati tre livelli di obblighi nell'attuazione del diritto all'alimentazione. In primo luogo, gli Stati hanno l'obbligo di rispettare l'accesso esistente a cibo adeguato. Ciò richiede che gli Stati non adottino alcuna misura che possa impedire tale accesso (vedi E/C.12/1999/5, par. 19). L'introduzione di leggi o altre misure che creino ostacoli alla dipendenza degli agricoltori da sistemi di sementi informali potrebbe violare tale obbligo, poiché priverebbe gli agricoltori dei mezzi per procurarsi il proprio sostentamento: Linea guida 8.1 delle Linee guida volontarie della FAO per sostenere la progressiva realizzazione di il diritto ad un'alimentazione adeguata nel contesto della sicurezza alimentare nazionale⁴ prevede che gli Stati debbano "proteggere i beni che sono importanti per il sostentamento delle persone".

5. In secondo luogo, gli Stati hanno l'obbligo di tutelare il diritto all'alimentazione: tale obbligo verrebbe violato se uno Stato non regolamentasse le attività dei titolari di brevetti o dei coltivatori di piante, in modo da impedire loro di violare il diritto all'alimentazione dei gli agricoltori dipendono da tali input per poter continuare a coltivare (vedi E/C.12/1999/5, par. 19; e la linea guida 8.5 delle Linee guida volontarie della FAO). Pertanto, il Comitato ha raccomandato che l'India fornisca "sovvenzioni statali per consentire agli agricoltori di acquistare sementi generiche che possano riutilizzare, con l'obiettivo di eliminare la loro dipendenza dalle multinazionali" (E/C.12/IND/CO/5, paragrafo 69).

6. Infine, gli Stati hanno l'obbligo di rispettare il diritto al cibo. Devono facilitarlo rafforzando in modo proattivo l'accesso e l'utilizzo delle risorse e dei mezzi per garantire il loro sostentamento, compresa la sicurezza alimentare (E/C.12/1999/5, par. 15); devono inoltre "migliorare i metodi di produzione [...] degli alimenti facendo pieno uso delle conoscenze tecniche e scientifiche", secondo l'articolo 11 (2) (a), del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e la Linea guida 8.4.

7. Tali obblighi si applicano sia alla regolamentazione dei sistemi di sementi commerciali sia alla conservazione e al miglioramento dei sistemi di sementi degli agricoltori informali o tradizionali. La separazione della produzione e del miglioramento delle sementi dall'agricoltura e l'emergere delle biotecnologie hanno portato a un sistema commerciale delle sementi da cui gli agricoltori dipendono sempre più. Tale sistema deve pertanto essere regolamentato per garantire che gli agricoltori abbiano accesso ai fattori produttivi a condizioni ragionevoli, aiutandoli così a raggiungere un tenore di vita adeguato; e dovrebbero garantire che le innovazioni che portano a varietà migliorate e a nuove risorse vegetali vadano a beneficio di tutti gli agricoltori, compresi quelli più vulnerabili ed emarginati. Ciò deriva sia dall'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del Patto internazionale, sopra citato, sia dal diritto di ogni individuo a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni, riconosciuto dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del del Patto, su cui si potrebbe invocare per giustificare il riconoscimento del diritto di accesso degli agricoltori alle sementi che non sono di libero accesso. Ma gli Stati dovrebbero anche garantire che possano svilupparsi sistemi di sementi informali e non commerciali: non dovrebbero interferire con tali sistemi senza un'adeguata giustificazione; dovrebbero proteggere tali sistemi dalle interferenze di terzi; e dovrebbero garantire in modo proattivo che questi sistemi possano espandersi, nonostante la pressione imposta dal sistema delle sementi commerciali. Solo un approccio equilibrato tra questi due insiemi di obblighi garantirà che gli agricoltori saranno in grado di fare una scelta pienamente libera e informata tra questi sistemi, che rappresentano modi alternativi per perseguire i propri mezzi di sussistenza.

⁴ FAO, *Rapporto del Consiglio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, Centovesettesima Sessione, Roma, 22-27 novembre 2004* (CL 127/REP), appendice D; vedere anche E/CN.4/2005/131, allegato.

8. Nel cercare di aiutare gli Stati a tenere conto dei diritti umani nell'attuazione delle loro politiche sulle sementi, il presente rapporto sottolinea pertanto l'obbligo degli Stati di utilizzare nella misura massima richiesta dai diritti umani le flessibilità incluse negli accordi internazionali relativi ai diritti di proprietà intellettuale, coerente con l'obbligo di tutelare il diritto di ogni individuo a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni, nonché il diritto all'alimentazione, compreso l'accesso alle risorse produttive. Ma si tiene conto anche dell'urgente necessità di sostenere le conoscenze, le innovazioni e le pratiche tradizionali, come fonte di adattamento delle comunità locali alle nuove minacce come il cambiamento climatico, l'erosione del suolo o l'insorgenza di nuove malattie delle colture.

9. La sezione II del presente rapporto descrive il quadro giuridico internazionale esistente e i diversi regimi relativi ai diritti di proprietà intellettuale e alla protezione della biodiversità. La Sezione III descrive le sfide affrontate dagli Stati e identifica quali misure gli Stati potrebbero adottare per garantire che le loro politiche sulle sementi contribuiscano alla realizzazione del diritto al cibo. La sezione IV riassume le conclusioni e le raccomandazioni.

II. Il regime in via di sviluppo dei diritti di proprietà intellettuale e di protezione della biodiversità

10. La legislazione e le politiche nazionali in questo settore sono sempre più influenzate dal mutevole quadro del diritto internazionale. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un importante rafforzamento dei diritti di proprietà intellettuale a livello globale, su richiesta dei paesi sviluppati e a beneficio delle aziende di questi paesi. Allo stesso tempo, vengono compiuti sforzi per riaffermare la sovranità degli Stati sulle proprie risorse genetiche, come mezzo per premiare il contributo che gli Stati e le comunità apportano alla preservazione della biodiversità. Ancora più recentemente, è stata riconosciuta l'importanza per la sicurezza alimentare dell'accessibilità delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ed è stato messo in atto un ambizioso sistema multilaterale per l'accesso e la condivisione dei benefici al fine di conciliare le esigenze dell'innovazione e della protezione della diversità genetica delle colture.

A. L'espansione dei diritti di proprietà intellettuale

11. L'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) richiede ai membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) che una protezione brevettuale minima di 20 anni sia disponibile per tutte le invenzioni, siano esse di prodotti o di processi, in quasi tutti i campi della tecnologia. La protezione è facoltativa per le piante e gli animali (diversi dai microrganismi), nonché per i processi essenzialmente biologici utilizzati nella produzione di piante o animali (diversi dai processi microbiologici). Tuttavia, i membri dell'OMC devono provvedere alla protezione delle varietà vegetali mediante brevetti, mediante un efficace sistema sui generis o una qualsiasi combinazione di questi (articolo 27, paragrafo 3, lettera b)).

12. I brevetti conferiscono al titolare del diritto un monopolio di 20 anni su qualsiasi utilizzo dell'invenzione brevettata. Possono applicarsi a semi, cellule vegetali o sequenze di DNA. L'importanza dei brevetti sulle piante è cresciuta con il recente sviluppo della biotecnologia agricola, in particolare delle colture transgeniche commercializzate dal 1996. Gli agricoltori che coltivano sementi brevettate non hanno alcun diritto sulle sementi.

piantano. Sono considerati licenziatari di un prodotto brevettato e spesso viene loro chiesto di firmare accordi per non salvare, riseminare o scambiare i semi che acquistano dai titolari dei brevetti. I brevetti rappresentano la forma di protezione più ampia che può essere concessa.

13. Le varietà vegetali possono essere protette, in alternativa, mediante il riconoscimento della privativa vegetale. La Convenzione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali, sviluppata sotto gli auspici dell'UPOV, conta attualmente 67 Stati membri, comprese tutte le grandi potenze commerciali con la notevole eccezione dell'India.⁵ Protegge i diritti dei coltivatori vegetali a condizione che sviluppino varietà vegetali che sono nuovi, distinti, uniformi e stabili (articolo 5, comma 1). Questi criteri sono inferiori rispetto a quelli previsti per il rilascio dei brevetti. A causa dei suoi requisiti di uniformità e stabilità, tuttavia, la Convenzione UPOV non consente la protezione delle varietà agricole, che sono intrinsecamente instabili e in continua evoluzione.

14. La versione del 1991 della Convenzione UPOV contiene una serie di flessibilità. Ma rafforza anche la tutela della privativa vegetale originaria rispetto alle versioni precedenti: estende la durata della tutela da un minimo di 15 anni a un minimo di 20 anni (da 20 a 25 anni per la vite e gli alberi); vieta non solo la produzione a fini di commercializzazione commerciale, nonché la vendita e la commercializzazione di materiali di moltiplicazione della varietà, ma anche "la produzione o la riproduzione; condizionamento a scopo di propagazione; offerta in vendita; vendita o altro marketing; esportare; importazione; e stoccaggio per gli scopi di cui sopra", senza l'autorizzazione dell'allevatore (articolo 14, comma 1); tali divieti si estendono oltre al materiale di moltiplicazione riproduttiva o vegetativa, al materiale raccolto ottenuto mediante l'uso illegittimo di materiale di moltiplicazione (articolo 14, comma 2) e alle varietà cosiddette "essenzialmente derivate" (articolo 14, comma 5); infine, restringe il cosiddetto "privilegio dell'agricoltore" eliminando la possibilità per gli Stati di consentire agli agricoltori di scambiare o vendere sementi conservate dal raccolto di varietà protette: l'articolo 15 della Convenzione UPOV del 1991 consente solo di limitare i diritti dei costitutori "al fine di consentire agli agricoltori di utilizzare a fini di moltiplicazione, *nelle proprie aziende*, il prodotto del raccolto ottenuto piantando (...) la varietà protetta" (il corsivo è mio).

15. I membri dell'OMC che non desiderano né concedere brevetti sulle varietà vegetali né concedere la protezione delle varietà vegetali ai sensi della Convenzione UPOV possono optare per una forma di protezione sui generis, più adatta alle loro circostanze specifiche. In particolare, se ritengono che i privilegi degli agricoltori siano indebitamente limitati dalla versione del 1991 della Convenzione UPOV, potrebbero voler istituire una protezione sui generis per le varietà vegetali che consenta loro di preservare le pratiche consolidate di salvataggio, condivisione e reimpianto semi, così come le pratiche altrettanto tradizionali delle comunità agricole locali per conservare e utilizzare in modo sostenibile la diversità biologica, anche attraverso la selezione e la riproduzione di varietà vegetali.⁶

16. Ciononostante, nella pratica, la maggior parte dei paesi è stata indotta ad adottare una legislazione nazionale conforme all'UPOV. Ciò potrebbe essere il risultato della consulenza tecnica fornita ai paesi in via di sviluppo, che spesso consiste nel raccomandare l'adozione di una legislazione nazionale conforme all'UPOV, senza tenere conto delle specificità

5 La maggior parte degli Stati aderisce alla versione più recente, quella del 1991, della Convenzione UPOV. Tuttavia, Brasile, Canada, Cina e Sud Africa sono parti della versione della Convenzione del 1978.

6 Commissione sui diritti di proprietà intellettuale (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), *Integrazione dei diritti di proprietà intellettuale e politica di sviluppo*, 2002, cap. 3.

esigenze dei paesi interessati o, ad esempio, differenziando le colture. Anche alcuni paesi in via di sviluppo hanno subito pressioni affinché adottassero leggi nazionali conformi alla versione del 1991 della Convenzione UPOV, come parte degli accordi commerciali da loro conclusi. Alcuni accordi di libero scambio richiedono l'introduzione della protezione brevettuale per piante, animali e innovazioni biotecnologiche. Altri fanno riferimento alla necessità che entrambe le parti ratifichino la Convenzione UPOV del 1991 o adottino una legislazione conforme a tale strumento.

17. Sono state sviluppate iniziative per contrastare questa tendenza. L'Unione Africana ha sviluppato una Legge Modello Africano per la protezione dei diritti delle comunità locali, degli agricoltori e degli allevatori e per la regolamentazione dell'accesso alle risorse biologiche, che mira a raggiungere un equilibrio tra la protezione degli allevatori e la preservazione degli agricoltori locali diritti nell'interesse dell'uso sostenibile della biodiversità. Quando l'India ha promulgato la legge sulla protezione delle varietà vegetali e sui diritti degli agricoltori nel 2001, ha cercato di proteggere le varietà vegetali, consentendo allo stesso tempo agli agricoltori di salvare, riseminare, scambiare e vendere nuove varietà vegetali sviluppate da agricoltori e allevatori.

B. La tutela della biodiversità e il rischio di appropriazione indebita delle risorse genetiche

18. Una delle preoccupazioni sollevate dall'estensione degli standard minimi TRIPS alle forme di vita è che la brevettabilità di piante o animali potrebbe incoraggiare l'appropriazione di risorse genetiche senza il consenso o senza un'adeguata condivisione dei benefici con gli agricoltori e gli agricoltori. comunità che hanno sviluppato quelle risorse in primo luogo. Nel 1992, la Convenzione sulla diversità biologica è stata conclusa anche per scongiurare questo rischio, con l'obiettivo di garantire la conservazione della diversità biologica e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche (articolo 1). Attualmente ha ottenuto una ratifica quasi universale da 191 Stati parte, con le notevoli eccezioni della Somalia e degli Stati Uniti d'America. La Convenzione impone a ciascuna Parte di adottare una serie di misure per preservare la diversità biologica, comprese misure di conservazione in situ ed ex situ (articoli 6, 7 e 8). L'articolo 15 della Convenzione, relativo all'accesso alle risorse genetiche, attua il principio secondo cui ciascuno Stato ha il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le proprie politiche ambientali (vedi anche articolo 3). L'autorità per determinare l'accesso alle risorse genetiche spetta ai governi nazionali (articolo 15 (1)), anche se le Parti allo stesso tempo dovrebbero creare condizioni per facilitare l'accesso alle risorse genetiche per usi ecologicamente corretti da parte di altre Parti (articolo 15 (2)). L'accesso alle risorse genetiche, quando concesso, avviene secondo condizioni concordate di comune accordo (articolo 15, paragrafo 4); esso è soggetto al previo consenso informato della Parte che fornisce le risorse genetiche (articolo 15, paragrafo 5) e sulla base della ripartizione dei benefici (articolo 15, paragrafo 7).

19. L'attuazione della Convenzione sulla diversità biologica rimane controversa su numerosi punti, compreso il suo rapporto con l'accordo TRIPS.⁷ È generalmente riconosciuto che, al fine di garantire che il regime di proprietà intellettuale adottato non violi la Convenzione, gli Stati dovrebbero

⁷ La questione fa parte dei negoziati commerciali del Doha Development Round. Cfr. il paragrafo 19 della Dichiarazione ministeriale di Doha (A/C.2/56/7, allegato) e, per una revisione delle posizioni adottate dai membri dell'OMC in seno al Consiglio TRIPS, il documento dell'OMC IP/C/W/368/Rev.1 (8 febbraio 2006).

come minimo astenersi dal concedere brevetti relativi a materiali biologici ottenuti in violazione dei requisiti di previo consenso informato e di giusta ed equa condivisione dei benefici previsti dal sistema nazionale del paese di origine delle risorse genetiche, come del resto consentito dalla Accordo TRIPS.⁸ Sarebbe, tuttavia, coerente con l'idea di cooperazione internazionale insita nella Convenzione andare oltre e che gli Stati si astengano dal concedere un brevetto su materiali biologici senza richiedere ai richiedenti il brevetto di rivelare dove provengono i materiali e forniscono informazioni sulla fonte e su come sono stati soddisfatti i requisiti di accesso e condivisione dei benefici imposti nel paese di origine. Questo requisito di divulgazione preventiva verrebbe ulteriormente rafforzato modificando l'accordo TRIPS per includere tale obbligo e renderlo più esplicito. Ciò aumenterebbe la fiducia tra i bioprospettori, i paesi ricchi di biodiversità e le comunità indigene.

C. La diversità genetica delle colture come bene pubblico globale

20. I problemi di attuazione della Convenzione sulla diversità biologica sono, tuttavia, più profondi di quanto suggeriscano queste controversie sull'interpretazione. La Convenzione non è riuscita a generare benefici sufficienti per finanziare la conservazione della biodiversità. Talvolta ha creato ostacoli insormontabili all'accesso sia dei ricercatori che della bioindustria alle risorse genetiche. Ancora più importante, il regime di accesso e condivisione dei benefici introdotto dalla Convenzione, sebbene forse adatto a evitare l'appropriazione indebita di risorse genetiche per i medicinali, non è adeguato per le risorse fitogenetiche domestiche. Numerosi agricoltori e comunità agricole sono stati coinvolti nella creazione e nel mantenimento delle risorse genetiche. I tratti delle colture sono geneticamente complessi, poiché le loro caratteristiche derivano da un gran numero di risorse genetiche, conservate sia all'interno che all'esterno dei luoghi di origine.

21. A causa di queste caratteristiche, si è concluso che le risorse fitogenetiche domestiche dovrebbero essere trattate come un patrimonio comune, piuttosto che come "proprietà" di un particolare Stato o comunità locale. Con l'adozione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, è stato istituito un sistema multilaterale per facilitare l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e per condividere i benefici in modo giusto ed equo. Attualmente conta 120 Stati parti, ma in aggiunta, gli 11 Centri agricoli internazionali del Gruppo consultivo sulla ricerca agricola internazionale (CGIAR) che detengono raccolte ex situ di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, nonché il Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza e due delle quattro organizzazioni che ospitano collezioni nell'ambito della Rete internazionale delle risorse genetiche del cocco, hanno collocato le collezioni che ospitano nel quadro del Trattato, affinché vi si possa accedere secondo le stesse regole.

22. Il Trattato Internazionale sulle Risorse Genetiche Vegetali per l'Alimentazione e l'Agricoltura mira a stabilire un nuovo sistema di governance per i beni comuni globali, garantendo l'accesso permanente a un ampio bacino di risorse genetiche per lo sviluppo di risorse vegetali nuove e migliorate. Sebbene il Trattato si applichi a tutte le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, la sua componente più originale – il Sistema multilaterale di accesso e condivisione dei benefici (MLS) – si applica solo alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura elencate nell'allegato I del Trattato che sono sotto il

⁸ Cfr. articoli 27 e 62.1 dell'Accordo TRIPS.

gestione e controllo degli Stati parti e nel dominio pubblico (articolo 11, paragrafo 2). Questo pool globale comprende 64 colture alimentari che costituiscono più di 1 milione di campioni di risorse genetiche vegetali conosciute. Il Sistema Multilaterale, che si applica a queste risorse, si basa sull'idea che, mentre gli Stati hanno diritti sovrani sulle proprie risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, essi si impegnano a facilitare l'accesso a tali risorse fitogenetiche ai fini di "utilizzo e conservazione per la ricerca, l'allevamento e la formazione per l'alimentazione e l'agricoltura" (articolo 12 (3) (a)), e a condividere, in modo giusto ed equo, i benefici derivanti dall'utilizzo di questi risorse.

23. Utilizzando l'Accordo Standard di Trasferimento di Materiale, i destinatari possono utilizzare i materiali per l'alimentazione e l'agricoltura gratuitamente o per i costi minimi coinvolti (articolo 15). Se, incorporando tali materiali, commercializzano poi un prodotto finale che è esso stesso una risorsa fitogenetica per l'alimentazione e l'agricoltura e impediscono ad altri di utilizzarlo per la ricerca e la selezione, devono pagare una quota equa dei benefici derivanti dalla commercializzazione di quel prodotto, fissato dall'Organo direttivo del Trattato internazionale all'1,1% delle vendite del prodotto (meno 30%) o allo 0,5% delle vendite su un periodo di 10 anni di commercializzazione dello stesso raccolto. Tali royalties dovranno essere versate in un fondo comune creato ai sensi del Trattato.

I benefici derivanti dalla MLS dovrebbero andare principalmente agli agricoltori, soprattutto nei paesi in via di sviluppo e nei paesi con economie in transizione, che conservano e utilizzano in modo sostenibile le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (articolo 13 (3)). Anche se queste royalties verranno versate al fondo solo nei prossimi anni, durante la terza sessione del Consiglio di amministrazione, riunitasi a Tunisi dal 1 al 5 giugno 2009, è stato annunciato che in 11 paesi in via di sviluppo verranno realizzati progetti di conservazione di sementi alimentari e altri il materiale genetico proveniente dalle colture più importanti riceverà 50.000 dollari ciascuno per sostenere i loro sforzi. Questa rimane una somma molto piccola rispetto alle necessità.

III. Reindirizzare l'innovazione verso la realizzazione del diritto al cibo

24. Il rinnovato interesse per l'agricoltura dopo la crisi alimentare globale del 2007-2008 pone i governi e la comunità internazionale di fronte a scelte importanti riguardanti la direzione del futuro sviluppo agricolo. Almeno 1,5 miliardi di individui dipendono dall'agricoltura su piccola scala per il proprio sostentamento. Sviluppare l'agricoltura garantendo che gli agricoltori, in particolare quelli di piccola scala, abbiano accesso a varietà migliorate di sementi è stata una componente centrale di un modello di sviluppo agricolo talvolta chiamato il modello della "rivoluzione verde". Il sostegno a questi agricoltori spesso assume la forma della fornitura di fattori di produzione, in particolare sementi e fertilizzanti, ma anche di pesticidi, poiché uno dei motivi per cui i piccoli agricoltori sono poveri e non possono andare oltre l'agricoltura di sussistenza è a causa dei prezzi elevati dei fattori di produzione e dei prodotti agricoli. Il mancato accesso al credito. Ma questa forma di sostegno può creare i suoi stessi problemi. In primo luogo, sebbene le varietà di sementi commerciali possano migliorare i rendimenti a breve termine, le loro prestazioni più elevate spesso sono state una risposta agli input (fertilizzanti) e alla disponibilità di acqua, rendendo difficile per gli agricoltori che non possono accedere a tali input e condizioni raccogliere i benefici. Coloro che acquistano input con mezzi propri, spesso incoraggiati a farlo durante un periodo iniziale di input sovvenzionati, possono ritrovarsi intrappolati nel circolo vizioso del debito a causa di un cattivo raccolto e della conseguente impossibilità di rimborsare i prestiti. Ciò può verificarsi in particolare quando si passa alla monocoltura che porta a ricavi quali

può essere più elevato in alcune stagioni ma meno stabile nel corso degli anni e diminuire la resilienza di fronte ai cambiamenti climatici. In secondo luogo, le varietà di sementi commerciali potrebbero essere meno adatte agli specifici ambienti agroecologici in cui lavorano gli agricoltori e per i quali le varietà autoctone (varietà tradizionali degli agricoltori) potrebbero essere più appropriate.

Infine, l'espansione delle superfici coltivate con sementi commerciali accelera l'erosione della diversità delle colture, poiché un numero crescente di agricoltori coltiva le stesse colture, utilizzando le stesse varietà "migliorate" nei loro campi.

25. Gli Stati si trovano quindi ad affrontare due sfide distinte. Devono garantire che i sistemi commerciali di sementi non solo aumentino i rendimenti aggregati, ma funzionino anche a beneficio degli agricoltori che hanno più bisogno di aumentare i loro redditi: i piccoli proprietari terrieri nei paesi in via di sviluppo. E devono sostenere i sistemi di sementi degli agricoltori, da cui non dipendono solo questi agricoltori, ma il cui miglioramento è inoltre vitale per la nostra sicurezza alimentare a lungo termine.

A. Diritti di proprietà intellettuale nei sistemi commerciali di sementi e diritto al cibo

26. Lo sviluppo di nuove varietà di piante presenta evidenti vantaggi.

Le varietà che offrono rese elevate quando sono presenti condizioni adeguate e se combinate con input adeguati possono limitare l'espansione delle terre coltivate e quindi salvare i suoli vergini, che sono un serbatoio di biodiversità; alcune varietà possono avere valori nutrizionali migliorati o resistenza specifica alle malattie; e si possono sviluppare alcune colture adatte a terreni salini, secchi o altri terreni marginali. La concessione di diritti di proprietà intellettuale sotto forma di brevetti o diritti di costituente di piante è giustificata innanzitutto dalla necessità di incoraggiare tali innovazioni, consentendo al titolare del brevetto o al costituente di essere ricompensato per l'investimento effettuato nello sviluppo di una nuova varietà, seguendo un modello di selezione vegetale commerciale tipico dei paesi industrializzati.

27. Tuttavia, allo stesso tempo, lo sviluppo dei diritti di proprietà intellettuale negli ultimi anni solleva una serie di preoccupazioni. Ciò porterà a trasferimenti di risorse dagli utenti della tecnologia ai produttori di tecnologia, sia all'interno degli Stati che tra Stati. La struttura oligopolistica del mercato dei fornitori di input potrebbe comportare la privazione degli agricoltori poveri dell'accesso alle risorse produttive di sementi essenziali per il loro sostentamento, e potrebbe aumentare il prezzo del cibo, rendendolo così meno accessibile per i più poveri.⁹ Altre tre preoccupazioni sono più specifiche e meritano un commento a parte.

⁹ Cfr., in particolare, *Tracciare la tendenza verso la concentrazione del mercato: il caso dell'industria dei fattori di produzione agricoli*, segretario della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, aprile 2006; Gruppo ETC, *chi possiede la natura? Il potere aziendale e l'ultima frontiera nella mercificazione della vita*, novembre 2008. Secondo il gruppo ETC, le prime 10 aziende produttrici di sementi rappresentano il 67% del mercato globale delle sementi di proprietà; la più grande azienda sementiera del mondo, da sola, la Monsanto, rappresenta il 23% di quel mercato; e le tre principali società (Monsanto, DuPont e Syngenta) rappresentano il 47% del mercato, compreso il 65% del mercato delle sementi di mais e oltre la metà del mercato brevettato delle sementi di soia. È questa concentrazione, piuttosto che la sola introduzione dei diritti di proprietà intellettuale, che può comportare prezzi eccessivamente alti per i fattori di produzione agricoli: vedere Lesser et al., "Intellectual Property Rights, Agriculture and the World Bank", in U. Lele et al. (a cura di), *Diritti di proprietà intellettuale in agricoltura: il ruolo della Banca mondiale nell'assistenza ai mutuatari e ai paesi membri*, Banca mondiale, Washington, DC, pp. 1-21, pag. 9.

1. L'esenzione per la ricerca

28. Un'eccessiva protezione dei diritti di costituzione e dei brevetti può scoraggiare l'innovazione nel tentativo di premiarla. La ricerca applicata e il miglioramento delle colture sono un processo cumulativo, basato su materiale vegetale preesistente. Ogni miglioramento incrementale che implica una nuova tecnologia deve quindi affrontare i vincoli della proprietà intellettuale e del plasma germinale che si accumula nel materiale vegetale. In giurisdizioni come gli Stati Uniti o l'Unione Europea dove i brevetti possono essere concessi su forme di vita, c'è il rischio che ulteriori ricerche vengano ostacolate, anziché incoraggiate, poiché dipenderebbero dalla possibilità di utilizzare materiale brevettato. La crescente importanza negli ultimi anni dei brevetti sulle forme di vita, essa stessa il risultato del progresso della biotecnologia, potrebbe comportare restrizioni crescenti alle esenzioni sia per gli agricoltori che per la ricerca, che i regimi di protezione delle varietà vegetali (PVP) generalmente includono.

29. È quindi positivo che un certo numero di paesi, tra cui i paesi del Patto andino, Brasile e Argentina, abbiano scelto di non concedere brevetti sulle piante. Sebbene diversi paesi che non consentono brevetti sulle piante siano parti della Convenzione UPOV del 1991, questo strumento non dovrebbe essere visto come un ostacolo all'introduzione di esenzioni per la ricerca nella legislazione che protegge i diritti dei costitutori di piante. Prevede eccezioni per "atti compiuti privatamente e per scopi non commerciali [e] per scopi sperimentali" (articolo 15, paragrafo 1, punti i) e ii)); consente una normativa nazionale che consente agli agricoltori "di utilizzare a fini di moltiplicazione, nelle proprie aziende, il prodotto del raccolto ottenuto piantando, nelle proprie aziende, la varietà protetta" (art. 15, comma 2); e prevede la possibilità di limitare i diritti dei costitutori per ragioni di interesse pubblico (articolo 17, paragrafo 1).

30. Ma anche i paesi che hanno scelto di concedere brevetti sulle piante possono, in linea con l'articolo 30 dell'Accordo TRIPS, introdurre tale esenzione, sebbene la pratica vari da paese a paese. I membri dell'OMC rispettano il TRIPS a condizione che le eccezioni imposte ai diritti dei titolari di brevetti rimangano limitate; e a condizione che i titolari dei brevetti possano ancora "estrarre valore economico dal loro brevetto" e possano "rivendicare un 'legittimo interesse' ai benefici economici".¹⁰ Una lettura ampia delle limitazioni che possono essere imposte alla definizione di diritto di brevetto contenuta nell'art. 28 dell'Accordo TRIPS sarebbe coerente con le intenzioni che guidano l'Accordo, come espresse negli articoli 7 e 8.

31. La concessione di un'esenzione per la ricerca, tuttavia, potrebbe non essere sufficiente, poiché i ricercatori si trovano ad affrontare problemi di accesso ritardato o bloccato agli strumenti di ricerca necessari a causa del cattivo funzionamento degli accordi di trasferimento di materiale.¹¹ Tecniche innovative per superare gli ostacoli alla ricerca su materiali brevettati possono devono essere ulteriormente sviluppati.¹² Nelle situazioni in cui più titolari di brevetti detengono brevetti di una varietà, formando un "patent boschetto", si potrebbe formare un pool di brevetti, attraverso il quale i titolari di brevetti accettano di concedere in licenza uno o più dei loro brevetti come pacchetto tra loro, e verso terzi (utenti) disposti a pagare le royalties associate: è quanto è stato fatto, ad esempio, per il riso dorato. Potrebbero essere istituite stanze di compensazione, al fine di facilitare l'incontro tra utenti e titolari di brevetti, in particolare in situazioni di "brevetti boschetti": un esempio importante di ciò nel campo delle biotecnologie agricole è la risorsa pubblica di proprietà intellettuale per l'agricoltura (PIPRA),

¹⁰ Canada — Prodotti farmaceutici (WT/DS114/R), parr. 7.56 e 7.61.

¹¹ Lei et al., "Brevetti contro brevettazione: implicazioni della proprietà intellettuale per Ricerca biologica", *Nature Biotechnology*, 2009, pp. 36-40.

¹² Il Relatore Speciale è debitore alla Sig.ra G. Van Overwalle per la preparazione di questa sezione.

un'alleanza di oltre 40 istituzioni pubbliche provenienti da più di 12 paesi che mira a ridurre le barriere create dalla proprietà intellettuale e a facilitare il trasferimento di tecnologia unendo i loro sforzi per aumentare la diffusione delle innovazioni nelle colture di base e speciali, in particolare fornendo uno sportello unico centro di raccolta delle informazioni sulla proprietà intellettuale per l'accesso alle tecnologie brevettate del settore pubblico.

Infine, la ricerca può essere incoraggiata sviluppando esperimenti open source come la licenza Biological Open Source (BiOS) lanciata a Canberra dal Center for the Application of Molecular Biology to International Agriculture (CAMBIA), che mette a disposizione delle tecnologie GUS e TransBacter disposizione dei ricercatori nel campo delle biotecnologie agricole, senza alcuna condizione se non quella di garantire che eventuali miglioramenti apportati a questi strumenti abilitanti saranno condivisi sotto il regime di licenza open source BiOS.

32. Laddove i brevetti limitino la ricerca in modi che possono avere un impatto sulla sicurezza alimentare e costituiscono un ostacolo per affrontare situazioni di "emergenza nazionale" o altra "estrema urgenza", ad esempio di fronte al calo della produttività delle colture, l'articolo 31 del TRIPS L'accordo consente la concessione di licenze obbligatorie.¹³ A questo proposito si può trarre ispirazione dai Brevetti e dalla privativa sulle varietà vegetali (Licenza obbligatoria) Regolamento adottato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nel 2002, che consente di richiedere una licenza per acquisire o sviluppare una nuova varietà vegetale, che "costituisce un progresso tecnico significativo di notevole interesse economico in relazione all'invenzione protetta dal brevetto".¹⁴ Inoltre, in linea con gli scopi generali dell'Accordo TRIPS, i diritti di proprietà intellettuale possono essere limitati nell'interesse pubblico, ad esempio attraverso la dottrina dell'esproprio.¹⁵ E i paesi sviluppati possono rendere disponibile ai paesi in via di sviluppo qualsiasi biotecnologia sviluppata attraverso ricerca pubblica senza la necessità di una licenza o altro permesso.

33. Nel breve termine, questi strumenti potrebbero essere appropriati, ad esempio, per limitare gli impatti negativi della recente tendenza verso rivendicazioni di brevetti effettuate a seguito dell'adattamento di specifici tratti genetici che potrebbero conferire una o più forme di tolleranza allo stress legate al cambiamento climatico (compresi salinità, siccità o inondazioni, caldo o freddo). A lungo termine potrebbe essere necessario istituire una procedura per consentire la concessione di licenze non esclusive a qualsiasi parte richiedente per l'uso di qualsiasi strumento biotecnologico brevettato al fine di garantire la sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo.

2. La direzione della ricerca: le "colture orfane"

34. Il marcato aumento della tutela della proprietà intellettuale ha portato a un aumento significativo dell'attività brevettuale e della selezione vegetale.¹⁶ Ma ha anche creato uno squilibrio tra il settore privato e quello pubblico nella ricerca agricola: per una serie di ragioni, la ricerca pubblica i centri sono meno in grado di beneficiare del

¹³ Sulle possibilità della licenza obbligatoria e delle dottrine dell'esproprio per superare l'ostacolo creato dai brevetti, si veda il contributo di Michael Blakeney alla presentazione degli esperti.

¹⁴ Il presente Regolamento attua l'articolo 12 della Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213 del 30.7.98, pag. 13).

¹⁵ Michael R. Taylor e Jerry Cayford, "Brevetti biotecnologici e sicurezza alimentare africana: Allineare le politiche americane sui brevetti e gli interessi di sviluppo internazionale", *Harvard Journal of Law & Technology*, vol. 17, pag. 323.

¹⁶ Cfr. *UPOV, Rapporto sull'impatto della protezione delle varietà vegetali*, 2005.

protezione dei diritti di proprietà intellettuale rispetto alle imprese private.¹⁷ A sua volta, ciò ha portato a orientare la ricerca e lo sviluppo verso il soddisfacimento dei bisogni degli agricoltori nei paesi ricchi, mentre i bisogni degli agricoltori poveri nei paesi in via di sviluppo sono stati relativamente trascurati.¹⁸ Pochissima ricerca è stata ne hanno beneficiato, ad esempio, il mais tropicale, il sorgo, il miglio, la banana, la manioca, l'arachide, i semi oleosi, la patata o la patata dolce. Si tratta delle cosiddette "colture orfane": i centri di ricerca pubblici non hanno compensato il disinteresse del settore privato per queste colture.

35. È quindi fondamentale aumentare la capacità dei centri di ricerca pubblici e dei relativi finanziamenti, oppure sviluppare incentivi per riorientare la ricerca e lo sviluppo nel settore privato verso i bisogni reali degli agricoltori poveri nei paesi in via di sviluppo. La selezione vegetale partecipativa, se sufficientemente sostenuta attraverso politiche pubbliche nazionali, potrebbe parzialmente compensare lo squilibrio esistente.

3. L'impatto dei diritti di proprietà intellettuale sui sistemi di sementi degli agricoltori

36. L'argomentazione standard contro il rischio di una maggiore dipendenza dei piccoli proprietari dalle varietà di sementi commerciali è che gli agricoltori non sono obbligati ad acquistare sementi protette dalla protezione delle varietà vegetali (PVP) solo perché sono rese disponibili. Ciò, tuttavia, presuppone che gli agricoltori dispongano di alternative reali all'acquisizione delle sementi dal sistema commerciale. Tuttavia, la coesistenza tra i sistemi di sementi degli agricoltori – che operano a livello locale o comunitario tra agricoltori, e per lo più informali – e i sistemi di sementi commerciali è talvolta problematica.¹⁹

Le autorità pubbliche hanno sostenuto l'espansione delle sementi commerciali non solo attraverso schemi di protezione delle varietà vegetali, ma anche attraverso l'uso di sussidi all'input e attraverso la diffusione di sementi selezionate nelle reti di estensione rurale. Gli agricoltori spesso ricevono varietà commerciali come parte di un pacchetto che comprende credito (spesso voucher), sementi, fertilizzanti e pesticidi. In molti casi, l'accettazione di tali pacchetti è l'unico modo per gli agricoltori di accedere al credito nelle zone rurali. Per poterlo fare devono accettare l'intero pacchetto. Inoltre, le varietà tradizionali che circolano nei sistemi di sementi degli agricoltori – e su cui la stragrande maggioranza degli agricoltori nei paesi in via di sviluppo fa ancora affidamento per la maggior parte dei raccolti – sono spesso escluse dagli elenchi di sementi approvati dal governo che i paesi mantengono in base alle loro normative sulle sementi, e raramente sono incluse nei programmi di distribuzione delle sementi sovvenzionati dai governi. Il risultato finale è una progressiva emarginazione o scomparsa delle varietà locali.

37. Tale sviluppo può essere coerente con un'idea lineare di progresso che favorisca la sostituzione delle varietà tradizionali con varietà ad alto rendimento nelle zone più produttive. Eppure si tratta di uno sviluppo profondamente problematico, anche a prescindere dalla crescente dipendenza degli agricoltori che ne deriva. I sistemi di sementi degli agricoltori possono essere particolarmente importanti per gli agricoltori poveri di risorse in ambienti agroecologici poveri di risorse, a causa dell'importanza, per la produzione in tali ambienti, di

¹⁷ Vedi Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, *Rapporto sullo sviluppo umano 2001: Making New Le tecnologie lavorano per lo sviluppo umano*, capitolo 5, tabella 5.1.

¹⁸ Solo il 6% della ricerca agricola finanziata da privati è focalizzata sull'agricoltura dei paesi in via di sviluppo: Nienke M. Beintema e Gert-Jan Stads, *Measurement Agricultural Research Investments: A Revised Global Picture*, 2008, disponibile su http://www.asti.cgiar.org/pdf/global_revision.pdf.

¹⁹ Cfr. CJM Almekinders e Niels P. Louwaars, *Farmers' Seed Production. Nuovi approcci e pratiche*, Londra, Intermediate Technology Publications, 1999; Niels Louwaars, *Semi di confusione. L'impatto delle politiche sui sistemi di sementi*, Ph.D., Wageningen Universiteit, 2007, p. 29.

varietà adattate localmente. La produzione non può essere discussa indipendentemente dalla distribuzione. Mirare a raggiungere la sicurezza alimentare semplicemente fornendo agli agricoltori sementi ad alto rendimento in determinate condizioni si basa sul considerare la sicurezza alimentare principalmente come un problema di produzione, quando le questioni di accessibilità sono almeno altrettanto importanti: la questione che viene omessa da questo L'obiettivo è chi trarrà vantaggio dall'aumento della produzione e i redditi di quali gruppi aumenteranno rispetto a quelli di altri gruppi.

38. La diffusione delle varietà commerciali solleva anche la questione del suo impatto sulla diversità genetica delle colture. Per migliaia di anni, la stabilità del livello di protezione è stata raggiunta grazie alla coesistenza di una varietà di piante, che presentavano caratteristiche diverse che le rendevano resistenti a malattie specifiche, alla siccità o alle variazioni di temperatura. Questa diversità genetica delle colture è oggi gravemente minacciata. Tutti gli sforzi sono stati profusi nello sviluppo di un numero limitato di varietà standard ad alto rendimento, tanto che oggi vengono coltivate poco più di 150 specie; la maggior parte dell'umanità oggi vive di non più di 12 specie vegetali, di cui le quattro principali colture di base (grano, riso, mais e patate) fanno la parte del leone.²⁰ Si stima che circa il 75% della diversità genetica vegetale sia andato perduto a causa del gli agricoltori di tutto il mondo hanno abbandonato le loro varietà locali a favore di varietà geneticamente uniformi che producono rese più elevate in determinate condizioni.²¹ Inoltre, la diversità genetica all'interno delle colture sta diminuendo. Nel 1992-1993, ad esempio, il 71% del raccolto commerciale di mais negli Stati Uniti proveniva da sei varietà, il 65% del riso da sole quattro varietà, il 75% del raccolto di patate proveniva da quattro varietà, il 50% del raccolto di soia da sei varietà e il 50% del grano da nove varietà. Nello Sri Lanka nel 1959 venivano coltivate 2.000 varietà di riso; nel 1992 erano meno di 100, il 75% discendenti da un titolo ordinario. In Bangladesh e Indonesia, rispettivamente, il 62 e il 74% delle varietà di riso discendono da un ceppo comune.²² Un'erosione genetica così ampia su larga scala aumenta la nostra vulnerabilità ai cambiamenti improvvisi del clima e alla comparsa di nuovi parassiti e malattie.²³

39. L'espansione dei diritti di proprietà intellettuale può costituire un ostacolo all'adozione di politiche che incoraggino il mantenimento dell'agrobiodiversità e la dipendenza dalle varietà degli agricoltori. I diritti di proprietà intellettuale premiano e incoraggiano la standardizzazione e l'omogeneità, quando ciò che dovrebbe essere premiato è l'agrobiodiversità, in particolare di fronte alla minaccia emergente del cambiamento climatico e alla necessità, quindi, di costruire resilienza incoraggiando gli agricoltori a fare affidamento su una diversità di colture. Inoltre, i diritti di proprietà intellettuale – in particolare i brevetti concessi sulle piante o sui geni o sulle sequenze di DNA – possono costituire un ostacolo diretto all'innovazione da parte degli agricoltori. La preservazione dell'agrobiodiversità e lo sviluppo delle sementi degli agricoltori

20 José Esquinas-Alcázar, "Proteggere la diversità genetica delle colture per la sicurezza alimentare: sfide politiche, etiche e tecniche", *Nature*, dicembre 2005, vol. 6, pp. 946-953. Vedi anche Timothy Swanson, *Global Action for Biodiversity*, James & James Science Publishers, 2005 (originariamente pubblicato in Earthscan Publications, Londra, 1997), p. 52.

21 D. Nierenberg e B. Halweil, *Coltivare la sicurezza alimentare*, New York, WW Norton & Co., 2005.

22 Centro mondiale di monitoraggio della conservazione, *Biodiversità globale: stato della vita sulla Terra risorse*, Londra: Chapman e Hall, 1992; Stephen R. Gliessmann, *Agroecologia: l'ecologia dei sistemi alimentari sostenibili*, Technology & Engineering, 2006, p. 193.

23 Vedi Heal et al., "Diversità genetica e scelte interdipendenti delle colture in agricoltura", *Resource ed Economia energetica*, vol. 26(2), giugno 2004, pp. 175-184. La diversità genetica è importante per la sicurezza alimentare anche per altri motivi, meno rilevanti nel contesto di questo rapporto. Per una panoramica, vedere Programma ambientale delle Nazioni Unite, *The Environmental Food Crisis: the Environment's Role in Averting Future Food Crises*, febbraio 2009, pp. 65-76.

si basa non solo sull'uso di varietà autoctone (varietà tradizionali, non protette dal PVP), ma anche sul salvataggio, lo scambio o la vendita dei semi raccolti, poiché spesso accade che le varietà tradizionali possano essere combinate con varietà moderne per produrre varietà che si comportano meglio in specifici ambienti locali.

Tuttavia, sebbene l'articolo 9 (3) del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura si riferisca al diritto degli agricoltori di salvare, utilizzare, scambiare e vendere sementi/materiale di moltiplicazione conservati in azienda, questo diritto è riconosciuto solo "a condizione che legislazione nazionale e, ove opportuno", e sono comuni le restrizioni ai diritti degli agricoltori al fine di tutelare meglio i diritti degli allevatori.

40. Anche il rafforzamento dei diritti dei costitutori previsto dalla Convenzione UPOV del 1991 costituisce motivo di preoccupazione a questo riguardo. Questa convenzione vieta la commercializzazione di varietà che derivano essenzialmente da una varietà protetta dal PVP (articolo 14 (5)) e agli agricoltori è ora vietato scambiare o vendere semi salvati dal raccolto di varietà protette (articolo 15). Al fine di aggirare queste limitazioni, i paesi in via di sviluppo in cui la funzione dei tradizionali sistemi di sementi degli agricoltori è più importante sia per la prevenzione dell'erosione genetica che per il sostentamento delle comunità agricole dovrebbero progettare forme sui generis di protezione delle varietà vegetali che consentano a questi sistemi prosperare, anche se ciò significa adottare una legislazione non conforme all'UPOV; e se aderissero all'UPOV, dovrebbero sfruttare tutte le flessibilità a loro disposizione.

41. Nell'individuare il sistema di diritti di proprietà intellettuale più adatto alle loro specifiche esigenze, gli Stati potrebbero essere supportati da valutazioni d'impatto indipendenti e partecipative sui diritti umani, al fine di orientare le loro scelte.²⁴ Ma l'uso da parte degli Stati delle flessibilità loro concesse dovrebbe non farsi scoraggiare né da accordi internazionali né da iniziative private. Nessuno Stato dovrebbe essere costretto a istituire un regime per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale che vada oltre i requisiti minimi dell'Accordo TRIPS: gli accordi di libero scambio che obbligano i paesi ad aderire alla Convenzione UPOV del 1991 o ad adottare una legislazione conforme all'UPOV, quindi, sono discutibili. Né l'utilizzo delle flessibilità esistenti da parte degli Stati dovrebbe essere annullato da barriere private. Infatti, anche in assenza di una forte tutela dei diritti di proprietà intellettuale in alcune giurisdizioni o in aggiunta a tali tutele, le aziende che vendono sementi possono ricorrere a clausole contrattuali (accordi sull'uso della tecnologia) o tecnologie di restrizione dell'uso genetico (GURT) in sementi geneticamente modificate, al fine di proteggere il loro privilegio. Sebbene il ricorso alle GURT sia stato interrotto a causa della pubblicità negativa, il Relatore Speciale ha ricevuto informazioni secondo le quali questa moratoria di fatto potrebbe essere solo temporanea. Queste barriere dovrebbero essere vietate nella legislazione nazionale sui diritti di proprietà intellettuale.

B. Sistemi di sementi degli agricoltori e diritto al cibo

42. Nell'Asia meridionale e nell'Africa sub-sahariana, la stragrande maggioranza degli agricoltori fa ancora affidamento sui sistemi di sementi tradizionali per coltivare i propri raccolti. Le donne svolgono un ruolo chiave in questi sistemi: fino al 90% del materiale vegetale utilizzato nell'agricoltura dei piccoli proprietari terrieri è costituito da sementi e plasma germinale prodotti, selezionati e conservati da donne, e sono soprattutto le donne a coltivare e preservare le piante sottoutilizzate.

²⁴ Cfr. G. Dutfield, "Making TRIPS work for development Countries", in G. Sampson e WB Chambers (a cura di), *Paesi in via di sviluppo e OMC: approcci politici*, United Nations University Press, 2008.

specie che le comunità locali utilizzano per integrare la propria dieta.²⁵ La dipendenza degli agricoltori dai sistemi di sementi propri consente loro di limitare i costi di produzione preservando un certo grado di indipendenza dal settore commerciale delle sementi. Il sistema di scambio illimitato nei sistemi di sementi degli agricoltori garantisce il libero flusso di materiale genetico, contribuendo così allo sviluppo di sementi adeguate a livello locale e alla diversità delle colture. Inoltre, queste varietà si adattano meglio agli ambienti difficili in cui vivono. Producono rese ragionevolmente buone senza dover essere combinate con altri input come i fertilizzanti chimici. E poiché non sono uniformi, potrebbero essere più resistenti agli eventi meteorologici o agli attacchi di parassiti o malattie. È quindi nell'interesse di tutti, compresi i coltivatori professionisti e le aziende produttrici di sementi che dipendono dallo sviluppo di queste risorse vegetali per le proprie innovazioni, che questi sistemi siano sostenuti.

1. Promozione e tutela dei diritti degli agricoltori

43. Un modo per ripristinare un adeguato equilibrio tra i diritti dei coltivatori e le esigenze degli agricoltori è rafforzare la tutela dei diritti degli agricoltori ai sensi del diritto nazionale e internazionale. Il riconoscimento dei diritti degli agricoltori, come previsto dall'articolo 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, è vitale per la preservazione dell'agrobiodiversità.²⁶ Tuttavia, l'articolo 9 del Trattato da solo non è sufficiente. Questi cosiddetti "diritti" degli agricoltori restano diritti senza rimedi: sono diritti solo di nome. La disposizione rimane vaga e la sua attuazione è molto disomogenea tra gli Stati parti. Ciò è in netto contrasto con l'applicazione, a livello internazionale, dei diritti dei coltivatori e dei brevetti dell'industria biotecnologica. Inoltre, non esiste un forum in cui si discuta l'attuazione dei diritti degli agricoltori nei vari contesti, al fine di fornire parametri di riferimento ed esempi di buone pratiche da cui i governi possano trarre ispirazione.

44. Alla terza sessione dell'Organo Direttivo del Trattato Internazionale sulle Risorse Genetiche Vegetali per l'Alimentazione e l'Agricoltura, tenutasi a Tunisi nel giugno 2009, sono state adottate misure per incoraggiare gli Stati ad attuare più pienamente l'articolo 9 del Trattato. La semplice rimozione delle barriere al risparmio, allo scambio o alla vendita delle sementi non sarà sufficiente: affinché i diritti degli agricoltori siano realmente realizzati, i governi dovrebbero accettare di avere il dovere di sostenere i sistemi di sementi degli agricoltori, come descritto di seguito.

2. Dalla condivisione diretta e bilaterale dei benefici al sostegno indiretto e multilaterale mantenimento dell'agrobiodiversità

45. La protezione contro l'appropriazione indebita delle risorse genetiche non dovrebbe tradursi in nuove recinzioni che impediscono l'accesso alle risorse genetiche come patrimonio comune: la condivisione delle risorse genetiche non solo promuove la diversità, ma può anche contribuire alla sicurezza alimentare consentendo la ricerca su nuove varietà compiere progressi, un processo di condivisione e miglioramento delle risorse genetiche in cui gli agricoltori dovrebbero essere attivamente coinvolti.

²⁵ Cfr. Mata et al., "Integrating gender equality and equity in access and benefit-sharing governance attraverso un approccio basato sui diritti", in Campese et al. (a cura di), *Approcci basati sui diritti. Esplorare questioni e opportunità per la conservazione*, Centro per la ricerca forestale internazionale e Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali, 2009, pp. 251-268.

²⁶ Cfr. Regine Andersen, *Governing Agrobiodiversity: Plant Genetics and Developing Countries* (Aldershot, Regno Unito: Ashgate, 2008).

46. Questo è qualcosa di cui i paesi dovrebbero tenere conto nell'attuazione della Convenzione sulla diversità biologica, tenendo presente che la Convenzione potrebbe non essere appropriata per la gestione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura – qualcosa che gli Stati hanno riconosciuto quando hanno adottato trattato internazionale, anche se le colture non elencate nell'allegato I del trattato rimangono comunque nel quadro della convenzione. Ma è rilevante anche per l'attuazione dei diritti degli agricoltori previsti dal Trattato. Sebbene l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Trattato riguardi il diritto di partecipare equamente alla condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, tali benefici non dovrebbero andare solo a quei pochi agricoltori che hanno varietà vegetali utilizzate dalle società di selezione commerciale: in riconoscimento del fatto che le risorse genetiche costituiscono un patrimonio comune al quale hanno contribuito generazioni di agricoltori in tutto il mondo, esse dovrebbero essere condivise con gli agricoltori di tutti i paesi impegnati nella conservazione e nell'uso sostenibile delle agrobiodiversità.

47. Un simile approccio è stato seguito dalla FAO sin dall'adozione da parte della Conferenza della FAO, il 29 novembre 1989, della risoluzione 5/89 sui diritti degli agricoltori. Si differenzia dall'approccio alla condivisione dei benefici previsto dalla Convenzione sulla diversità biologica, che è invece "bilaterale e diretto" in quanto "i benefici devono essere condivisi tra i presunti "proprietari" e gli acquirenti delle risorse". La condivisione così concepita dalla Convenzione ha fallito: nonostante l'esistenza di una serie di leggi nei paesi in via di sviluppo che prevedono forme di condivisione diretta dei benefici tra i "proprietari" e gli "acquirenti" delle risorse genetiche, spesso previo consenso informato sulle reciproche termini concordati, come stabilito nella Convenzione, "finora non vi sono stati esempi di condivisione diretta dei benefici tra fornitori e destinatari di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura derivanti da tale legislazione".²⁷ Inoltre, poiché la domanda di agricoltori tra i selezionatori commerciali resta limitato, così come sarebbe limitato il numero dei beneficiari tra gli agricoltori: la stragrande maggioranza degli agricoltori non riceverebbe alcun compenso per il proprio contributo al mantenimento e al miglioramento del patrimonio comune di risorse genetiche. E un sistema di condivisione diretta dei benefici tra i "fornitori" che possiedono le risorse e gli "acquirenti" che le commercializzano potrebbe anche essere un disincentivo alla condivisione di semi e materiale di propagazione tra gli agricoltori.

3. Sostenere le varietà degli agricoltori e le conoscenze ad esse associate

48. Piuttosto che impedire l'accesso alle varietà tradizionali e alle conoscenze associate creando un nuovo sistema di recinzioni, ciò che è necessario è un sostegno proattivo al loro sviluppo. Al fine di incoraggiare gli agricoltori che conservano e utilizzano in modo sostenibile le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, si potrebbero fornire loro servizi di divulgazione specificatamente e si potrebbero istituire altri incentivi, ad esempio per facilitare la commercializzazione dei loro prodotti o fornire loro un accesso più facile a crediti. In assenza di politiche proattive volte a preservare e incoraggiare lo sviluppo dei sistemi di sementi degli agricoltori e delle conoscenze e pratiche tradizionali associate, tali sistemi rischiano di scomparire, a causa di tre tipi di pressioni.

In primo luogo, le normative sulle sementi (schemi nazionali di certificazione delle sementi) possono catalogare solo le varietà commerciali protette dal PVP (poiché solo queste presentano la stabilità e l'uniformità richieste per la catalogazione), ed escludere esplicitamente il commercio di

²⁷ Documento informativo sui diritti degli agricoltori presentato dall'Istituto Fridtjof Nansen al segretariato del Trattato sulle piante, 20 maggio 2009, par. 2.2.

sementi non protette dal PVP o portare all'esclusione di fatto delle varietà tradizionali, poiché queste ultime normalmente non sono geneticamente sufficientemente omogenee per soddisfare i requisiti di approvazione e certificazione. In secondo luogo, i programmi sponsorizzati dal governo che cercano di migliorare l'accesso alle sementi possono promuovere solo alcuni tipi di sementi, come gli ibridi, anche se spesso possono richiedere di essere combinati con l'uso di input costosi, che potrebbero essere insostenibili per gli agricoltori a corto di soldi, e potrebbero non essere più adatti alle condizioni agronomiche locali. In terzo luogo, gli acquirenti di raccolti, in particolare per il settore dell'esportazione, possono richiedere che i loro fornitori utilizzino determinati semi che garantiscano uniformità e stabilità, a scapito della diversità e della variabilità, portando a una progressiva erosione genetica.

49. Gli Stati potrebbero adottare una serie di misure per garantire che le conoscenze tradizionali siano mantenute vive e possano svilupparsi ulteriormente tra gli agricoltori. Una possibilità è rappresentata dalla riforma della regolamentazione delle sementi. Le varietà tradizionali e le conoscenze ad esse associate potrebbero essere documentate in cataloghi e banche genetiche, e gli agricoltori che contribuiscono a queste banche potrebbero essere ricompensati. In India, il capitolo VI della legge sulla protezione delle varietà vegetali e sui diritti degli agricoltori del 2001 va in questa direzione. In Senegal, dal 2003, i contadini tengono registri comunitari delle varietà contadine, in modo che possano circolare e diffondersi più facilmente. Il sostegno internazionale per tali programmi dovrebbe essere ampliato in futuro.

50. Gli scambi locali di sementi rappresentano una componente importante dell'offerta e della diffusione delle sementi nelle regioni in cui le sementi delle varietà tradizionali non sono disponibili sui mercati. Il loro sviluppo potrebbe essere incrementato, con il sostegno delle banche dei semi comunitari e delle fiere dei semi. Le fiere delle sementi riuniscono gli agricoltori locali che hanno sementi in eccedenza di colture alimentari tradizionali da vendere o scambiare con altri agricoltori alla ricerca di tali sementi.

I coltivatori senza semi più poveri ricevono buoni dal governo, che possono essere scambiati con sementi in fiera. Ciò consente agli agricoltori di selezionare e acquistare le varietà di sementi preferite. Le banche dei semi comunitari raccolgono il materiale delle sementi degli agricoltori membri. Disposizioni istituzionali adeguate dovrebbero garantire la disponibilità del materiale vegetale al momento opportuno nonché un'adeguata diversità di varietà. Tali banche dei semi comunitari esistono in paesi come le Filippine o l'India e spesso provengono da organizzazioni di base. In Mali alcune banche dei semi contengono più di 350 campioni di 70 specie diverse.

51. Questi sistemi potrebbero essere aiutati a prosperare per un maggiore contributo alla sicurezza alimentare. Gli incentivi per l'utilizzo dei prodotti alimentari derivanti da questi sistemi nella trasformazione e nella commercializzazione, o attraverso programmi di appalti pubblici, rappresentano il prossimo passo avanti nel mantenimento e nel miglioramento dell'agrobiodiversità. Porterebbero i redditi aggiuntivi tanto necessari ai gruppi vulnerabili.

C. Collegare i sistemi

52. Gli Stati si trovano di fronte alla sfida di dover organizzare la coesistenza tra un sistema di sementi commerciale, che sta diventando sempre più importante, e i sistemi di sementi degli agricoltori, che devono essere sostenuti e sono una fonte vitale di innovazione di cui tutti beneficiano. Questa sfida può essere affrontata coinvolgendo attivamente gli agricoltori nella progettazione e attuazione delle politiche sulle sementi e mettendo la scienza al servizio degli agricoltori.

1. Diritti partecipativi degli agricoltori

53. Il diritto di partecipare alle decisioni è un importante diritto umano, menzionato più esplicitamente nell'articolo 25 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (vedi anche E/C.12/1999/5, nel contesto del diritto all'alimentazione). Tra gli elementi dei diritti degli agricoltori, come definiti nel Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, c'è "il diritto di partecipare al processo decisionale, a livello nazionale, su questioni relative alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per cibo e agricoltura" (articolo 9, paragrafo 2, lettera c)).

Gli agricoltori dovrebbero essere attivamente coinvolti nell'elaborazione della legislazione riguardante la certificazione e il commercio delle sementi o la conservazione delle risorse genetiche vegetali, nonché le leggi sulla protezione delle varietà vegetali e le leggi relative ai brevetti. Combinata con un adeguato rafforzamento delle capacità, questa partecipazione attiva dovrebbe essere garantita anche per la legislazione o le politiche relative al resto dell'agricoltura (in contrapposizione alla gestione delle risorse fitogenetiche), poiché le scelte effettuate in quell'area possono alterare significativamente la struttura degli incentivi per agricoltori che conservano le risorse genetiche.

2. Mettere la scienza al servizio degli agricoltori

54. Sebbene esista una tensione tra il rafforzamento dei diritti di proprietà intellettuale e i diritti degli agricoltori, è allo stesso tempo importante identificare i considerevoli contributi che la ricerca scientifica può apportare per migliorare le condizioni di vita degli agricoltori più emarginati. La selezione partecipativa delle piante, come ad esempio in Nepal, esemplifica le potenziali complementarità tra la scienza più avanzata e le esigenze delle comunità locali. La selezione vegetale partecipativa intende rispondere alle esigenze dei piccoli agricoltori che vivono in aree povere e marginali per le quali la selezione convenzionale ha offerto poche varietà adatte. Nella selezione partecipativa delle piante, gli agricoltori sono trattati come partner dai ricercatori che lavorano direttamente con loro, spesso combinando semi tradizionali con varietà moderne, e la maggior parte dei test si svolge in azienda. Ciò dovrebbe garantire che la ricerca intrapresa sia pertinente alle esigenze degli agricoltori e che, poiché vengono utilizzate varietà locali, le varietà risultanti dalla selezione vegetale partecipativa saranno adatte all'ambiente locale. Inoltre dà potere, in particolare alle donne povere delle zone rurali che spesso preservano i semi migliori per la semina e quindi svolgono un ruolo chiave nella gestione delle risorse fitogenetiche.

Programmi partecipativi di selezione vegetale esistono già nella Repubblica araba siriana, in Egitto, Eritrea, Mali, Nepal, Yemen, Nicaragua e Honduras.

55. I programmi partecipativi di selezione vegetale possono iniziare nelle Farmer Field Schools, che mirano a rendere gli agricoltori esperti nei loro campi. Originariamente introdotte come parte dell'approccio integrato di gestione dei parassiti emerso negli anni '80 come reazione alle conseguenze ambientali e sociali del modello della rivoluzione verde, le Farmer Field School consentono agli agricoltori di ridurre l'uso di pesticidi e di fare affidamento invece su competenze, conoscenze e competenze endogene. risorse. In effetti, le varietà sono solo uno degli elementi dei sistemi agricoli produttivi. Migliori tecniche di gestione del suolo, compostaggio, gestione dell'acqua e pratiche agronomiche possono avere un impatto uguale o maggiore sulla produttività rispetto alla varietà stessa.

IV. Conclusioni e Raccomandazioni

56. Gli Stati dovrebbero promuovere l'innovazione sia nel sistema delle sementi commerciali che in quello delle sementi degli agricoltori, garantendo che l'innovazione in entrambi i sistemi funzioni per

a beneficio degli agricoltori più poveri ed emarginati, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Solo gestendo la coesistenza di questi sistemi possiamo sperare di arrivare a un sistema che bilanci adeguatamente le esigenze di innovazione, di conservazione e miglioramento della diversità delle colture e di miglioramento dei mezzi di sussistenza dei piccoli agricoltori nei paesi in via di sviluppo, che nella stragrande maggioranza ancora fanno affidamento sui semi che conservano dai propri raccolti e che donano, scambiano o vendono, spesso in modo informale. L'idea lineare di progresso che favorisca la sostituzione delle varietà tradizionali di colture con varietà ad alto rendimento nelle aree più produttive incarna una visione della sicurezza alimentare come principalmente un problema di produzione. Ma, anche se garantire livelli di produzione adeguati rimarrà una sfida, in particolare nel contesto delle rivendicazioni contrastanti sulla terra e del cambiamento climatico, le violazioni del diritto al cibo derivano oggi, per la maggior parte, dalla mancanza di accessibilità e dai redditi insufficienti per i più poveri, compresi i piccoli proprietari. Inoltre, per garantire la sicurezza alimentare in futuro è necessario proteggere la diversità genetica delle colture, compresa l'agrobiodiversità. Il nostro paradigma di sviluppo agricolo deve quindi essere ridefinito. Questa ridefinizione deve essere guidata dai requisiti normativi del diritto a un'alimentazione adeguata.

57. Al fine di garantire che lo sviluppo del regime dei diritti di proprietà intellettuale e l'attuazione delle politiche sulle sementi a livello nazionale siano compatibili e favorevoli alla realizzazione del diritto ad un'alimentazione adeguata, il Relatore Speciale raccomanda che:

(a) Tutti gli Stati dovrebbero:

- Compiere rapidi progressi verso l'attuazione dei diritti degli agricoltori, come definiti nell'articolo 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e prendere in considerazione l'ampliamento dell'elenco delle colture soggette al Sistema multilaterale di accesso e condivisione dei benefici (MLS), contenuto nell'allegato I del trattato, al fine di incoraggiare il passaggio dalla condivisione diretta e bilaterale dei benefici, come previsto nella Convenzione sulla diversità biologica, al sostegno indiretto e multilaterale per il miglioramento dell'agrobiodiversità. Gli Stati che non sono ancora parti del Trattato Internazionale dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di aderirvi;
- Prendere in considerazione l'utilizzo della legislazione antitrust per combattere l'eccessiva concentrazione nel mercato dei fornitori di input, che comporta il rischio di abuso di posizione dominante da parte delle aziende sementiere interessate e la fissazione di prezzi a livelli che possono essere ingiustificatamente alti e inaccessibili per gli agricoltori poveri;
- Nel caso in cui non abbiano ancora implementato l'Accordo TRIPS, preparare prima delle valutazioni d'impatto sul diritto al cibo, al fine di garantire che il regime di protezione dei diritti di proprietà intellettuale che sarà scelto corrisponda alle loro esigenze di sviluppo e non comportare la privazione dei piccoli proprietari terrieri dell'accesso alle loro risorse produttive;
- Garantire che la protezione dei titolari di brevetti o dei diritti dei coltivatori di piante non scoraggi l'innovazione nel nome del premiarla, introducendo barriere all'uso di materiale brevettato. In particolare, gli Stati non dovrebbero consentire brevetti sulle piante e dovrebbero stabilire esenzioni per la ricerca nella legislazione che protegge i diritti dei costitutori di piante. Se gli Stati consentono i brevetti

piante, dovrebbero stabilire esenzioni per la ricerca sulla base dell'articolo 30 dell'accordo TRIPS;

- **Garantire un'efficiente diffusione di varietà commerciali migliorate che possano davvero avvantaggiare gli agricoltori poveri attraverso un'informazione adeguata sulle caratteristiche di tali varietà;**
- **Cercare di superare i problemi legati all'accesso ritardato o bloccato agli strumenti di ricerca e al materiale vegetale necessari e incoraggiare meccanismi innovativi come pool di brevetti, stanze di compensazione ed esperimenti open source al fine di superare gli ostacoli alla ricerca sui materiali brevettati, in particolare laddove esistono più brevetti su un'unica varietà vegetale. Gli Stati potrebbero voler ricorrere a licenze obbligatorie o all'uso di dottrine di dominio esproprio laddove i brevetti creano ostacoli allo sviluppo di varietà che possono contribuire alla sicurezza alimentare;**
- **Garantire che le normative sulle sementi (schemi di certificazione delle sementi) e i programmi a sostegno dell'accesso alle sementi non portino all'esclusione delle varietà degli agricoltori. Invece, lo sviluppo di tali varietà dovrebbe essere incoraggiato includendo varietà di sementi tradizionali efficienti negli elenchi delle sementi approvati dal governo, nonché programmi di distribuzione delle sementi sovvenzionati, nonché attraverso la selezione partecipativa delle piante e le scuole sul campo per gli agricoltori;**
- **Sostenere e potenziare i sistemi locali di scambio di sementi, come le banche dei semi comunitari e le fiere dei semi, e i registri comunitari delle varietà contadine, e usarli come strumento per migliorare la situazione dei gruppi più vulnerabili, ad esempio attraverso la concessione ai più poveri di semi senza semi agricoltori di buoni seme che possono essere scambiati con sementi in fiera. Gli Stati dovrebbero sviluppare incentivi per un uso più ampio di prodotti alimentari ottenuti da varietà coltivate dagli agricoltori nella lavorazione e nella commercializzazione, o attraverso programmi di appalti pubblici come nei programmi di alimentazione scolastica;**
- **Mettere in atto meccanismi che garantiscano la partecipazione attiva degli agricoltori alle decisioni relative alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, in particolare nella progettazione della legislazione riguardante la certificazione e il commercio delle sementi o la protezione delle varietà vegetali, in modo come trovare il giusto equilibrio tra lo sviluppo dei sistemi di sementi commerciali e quelli degli agricoltori;**
- **Aumentare le risorse destinate alla ricerca agricola pubblica e creare nuovi incentivi per il settore privato, al fine di incoraggiare la ricerca sulle colture a beneficio degli agricoltori poveri nei paesi in via di sviluppo;**

(b) I donatori e le istituzioni internazionali, compreso il Gruppo consultivo sulla ricerca agricola internazionale e la FAO, dovrebbero assistere gli Stati nell'attuazione delle raccomandazioni di cui sopra. Dovrebbero, in particolare:

- **Sostenere gli sforzi dei paesi in via di sviluppo volti a stabilire un regime per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale che si adatti alle loro esigenze di sviluppo e sia basato sui diritti umani: (i) astenendosi dall'imporre a questi paesi la condizione che vadano oltre i requisiti minimi della Accordo TRIPS, in particolare mediante l'inserimento delle**
Disposizioni "TRIPS-plus" negli accordi di libero scambio; (ii) incoraggiando la fornitura di consulenza tecnica ai paesi in via di sviluppo che faciliti il

adozione di sistemi sui generis per la protezione delle varietà vegetali, anche da parte dell'UPOV e dell'OMPI, coerenti con lo status dell'OMPI come agenzia specializzata del sistema delle Nazioni Unite e con il suo Sviluppo

Agenda, che impone all'OMPI il dovere di integrare i diritti umani nelle sue attività e di rafforzare la dimensione di sviluppo delle sue attività; e (iii) vietando l'uso di clausole contrattuali (accordi sull'uso della tecnologia) o tecnologie di restrizione dell'uso genetico (GURT) di sementi geneticamente modificate da parte dei fornitori di sementi, ogni volta che fanno affidamento su tali clausole o tecnologie per rafforzare la protezione dei loro privilegi oltre l'equilibrio adottato dal legislatore tra gli interessi dei fornitori e gli obiettivi sociali più ampi;

- Finanziare progetti di selezione su un'ampia varietà di colture, comprese le colture orfane, nonché su varietà per agroambienti complessi come le regioni aride e non solo nelle regioni granaio, al fine di rispondere ai bisogni dei gruppi più vulnerabili;
 - Mettere gli agricoltori al centro della ricerca attraverso la ricerca partecipativa programmi come la coltivazione partecipativa delle piante;
 - Destinare una quota adeguata di fondi verso programmi e progetti di ricerca che mirano a migliorare l'intero sistema agricolo e non solo vegetale (agroforestazione, migliori tecniche di gestione del suolo, compostaggio, gestione delle acque, buone pratiche agronomiche), nonché verso innovazioni istituzionali (come banche del seme comunitarie, fiere del seme e scuole sul campo per agricoltori).
-